CAMERA DEI DEPUTATI N. 237

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PITTALIS

Agevolazione fiscale per l'avvio di nuove imprese e la promozione della crescita economica e dell'occupazione nelle regioni comprese nell'obiettivo europeo « Convergenza »

Presentata il 13 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di legge è volta a promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni ricomprese nell'obiettivo europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) attraverso il riconoscimento nei confronti delle imprese ivi operanti della possibilità di fruire dell'integrale esenzione dell'imposta sul reddito delle società (IRES): un vero e proprio *shock* fiscale teso a centrare gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti delle imprese in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali delle regioni italiane meno sviluppate.

Come noto, l'obiettivo « Convergenza », previsto nell'ambito della politica di coesione 2007/2013 e della programmazione dei fondi strutturali europei, va a sostituire il precedente obiettivo 1 ed è destinato alle regioni meno avanzate. In particolare, l'obiettivo « Convergenza » riguarda gli Stati membri e le regioni il cui prodotto interno lordo *pro capite* (PIL/abitante), calcolato in base ai dati relativi all'ultimo triennio precedente all'adozione del regolamento n. 1083/2006 sui fondi strutturali, è inferiore al 75 per cento della media dell'UE allargata. Per le regioni che superano tale soglia a causa del cosiddetto « effetto statistico » (ovvero a causa dell'ingresso dei dieci nuovi Stati membri), il cui PIL medio per abitante è inferiore al 75 per cento della media dell'Unione europea a 15 Stati membri ma superiore al 75 per cento della media dell'Unione europea a 25 Stati, è previsto un sostegno economico transitorio (il cosiddetto *phasing out*). Per l'Italia le regioni che rientrano pienamente nei requisiti sono Campania, Puglia, Calabria e Sicilia a cui si aggiunge la Basilicata, ammessa a beneficiare di questo obiettivo a titolo transitorio (*phasing out*).

In particolare, la presente proposta di legge prevede all'articolo 1, comma 1, che al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni ricomprese nell'obiettivo europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della legge e le nuove imprese che avviano in tali regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024 possono fruire dell'esenzione integrale dall'IRES per i primi tre periodi d'imposta.

Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta dispone, altresì, che il godimento di tale beneficio è soggetto a due limitazioni. Innanzitutto, le imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena l'annullamento del beneficio concesso e goduto. Inoltre, almeno il 50 per cento delle unità di personale assunte dalla data di riconoscimento del regime integrale di esenzione deve risultare già residente nelle regioni comprese nell'obiettivo europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che l'efficacia delle disposizioni del medesimo articolo 1 sia subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – che disciplina i regimi di aiuti di Stato – al fine della valutazione della loro compatibilità con il mercato interno.

L'articolo 2 della presente proposta di legge reca disposizioni inerenti alla copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provveda:

a) quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulle risorse provenienti dai fondi strutturali europei relativi al ciclo di programmazione 2021-2027, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati;

b) quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – ciclo di programmazione 2021-2027.

Inoltre, il citato articolo 2 prevede che ai fini della sua attuazione si applichino le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riprogrammazione delle risorse. L'articolo 3, infine, reca l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, comprese nell'obiettivo europeo « Convergenza », realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024 fruiscono dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite all'articolo 2.

2. L'agevolazione fiscale di cui al presente articolo è soggetta alle seguenti limitazioni, a pena di annullamento dell'agevolazione medesima con conseguente obbligo di corresponsione di un importo pari all'imposta non versata:

a) le imprese di cui al comma 1 devono rimanere in attività per almeno cinque anni dalla data della concessione dell'agevolazione;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunte dalle imprese di cui al comma 1 a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione deve essere, alla stessa data, già residente nelle regioni di cui al medesimo comma 1.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla comunicazione preventiva alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 2 miliardi di euro

annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede:

a) quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulle risorse rivenienti dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea relativi al ciclo di programmazione 2021-2027, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati;

b) quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – ciclo di programmazione 2021-2027.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.